



Associazione fra le Società di Factoring Italiane

**CIRCOLARE TECNICA 24/92**

Milano, 29 Giugno 1992

\*\*\*\*\*

**OGGETTO:**

Si trasmette il documento elaborato da un gruppo di lavoro delle commissioni tecniche dell' Associazione in tema di trasparenza bancaria e finanziaria che delinea alcuni principi di comportamento unitario delle Associate relativamente agli adempimenti della Legge 154, presentato nella riunione del 23 Giugno 1992.

Il presente documento sostituisce a tutti gli effetti quello distribuito in tale occasione, che conteneva alcune imprecisioni.

Il Segretario Generale  
Prof. A. Carretta

\*\*\*\*\*

**DISTRIBUZIONE:**

ABF FACTORING	DOTT. SINNONA
BAI FACTORING	DOTT. RATTI
BARCLAYS FACTORING	DOTT. VINCENT
BN FACTORING	DOTT. CORAGGIO
BOLEFIN FACTOR	DOTT. FERRONI
CARIPUGLIA FINANZIARIA	RAG. RUFFINO
CBI FACTOR	AVV. BONDIOLI
CENTRO FACTORING	DOTT. GUIDUCCI
	AVV. DEL FRATE
COFIRI FACTOR	DOTT. LENCI
COMIT FACTORING	SIG. INGRASSIA
CREDIT FACTORING	SIG. VISANI
DESIO E BRIANZA FACTORING	RAG. BARBIERI
FACTOR INDUSTRIALE	RAG. REALI
FACTORIT	DOTT. FILIPPI
FARMAFACTORING	DOTT. IANTOSCA
FIME FACTORING	DOTT. AMBROSIO
FIN-ECO FACTORING	RAG. FACCHETTI
FINROMA	DOTT. ROMEO
FIRST CHEMICAL FACTORING	RAG. CARATI
FISCAMBI FACTORING	DOTT. BURCHI
GEFACTOR	DOTT. PIEROTTI
	DOTT. ROVELLI
GENERAL FACTOR	RAG. CASAMASSIMA
I.F.I.S. FACTORING	DOTT. BADOGLIO
IFITALIA	AVV. SCIUME'
	DOTT. MUSSO
MEDIOFACTORING	DOTT. CALLIGARO
MONTE PASCHI FACTOR	DOTT. TANSINI
OLIVETTI FINFACTORING	RAG. ZUIN
RIESFACTORING	DOTT. SAMAJA
SANPAOLO FACTORING	RAG. DE PALO
	SIG. NAIM
SAVAFACTORING	DOTT. SSA FERRO MILONE
	DOTT. FURLOTTI
SELEFACTOR	DOTT. BUGLIONI DI MONALE
SERFACTORING	DOTT. GUIDORIZZI
SIFIND	DOTT. CAMBRIANI
SOPAFACOR	DOTT. CREMA
SPEI FACTORING	DOTT. DE SIMONE
SUD FACTORING	DOTT. PRINCIPE
TIRRENA PROFESSIONAL FACTOR	DOTT. GRECO
UFB FACTORING ITALIA	DOTT. VITTORI
VENETA FACTORING	DOTT. CANETTA
	DOTT. BARBUI

\*\*\*\*\*

*Presidenza e Segreteria:*

*Via Cerva, 9 - 20122 Milano MI*

*Telefono: (02) 76020127 - Telefax: (02) 76020159*

*Sede legale:*

*Via della Posta, 3 - 20123 Milano MI*

*Codice Fiscale 97067880159 - Partita I.V.A. 10316950152*

TRASPARENZA BANCARIA E FINANZIARIA (LEGGE 154/92)

RIUNIONE DEL 17.6.1992

Alla riunione erano presenti:

Bertoli e Di Pasquale (C.B.I. Factor), Nannetti e Florio (Ifitalia), Cereda e Filippi (Factorit), Perego (Barclays), Piovano (Monte Paschi Factor).

1) INTEGRAZIONE DEI CONTRATTI

Per tutti quei Factor che nell'ambito del contratto non abbiano riportato la clausola per la quale è data facoltà al Factor di modificare in senso sfavorevole al cedente le condizioni economiche del rapporto, sorge la necessità, in vigenza di detti contratti, di integrare gli stessi inviando al cedente una lettera il cui contenuto fa riferimento alle previsioni normative, art. 4, comma 11 - Legge 154/92, e riceverla per conferma ed accettazione espressa ex art. 1341 C.C., sottoscritta dal cedente stesso.

Questa è una forma per la quale è data ampia libertà ai Factor di muoversi come meglio ritengono ai fini di raccogliere l'accettazione del cedente ma è necessario che detta accettazione venga raccolta prima o contestualmente all'invio della successiva comunicazione della variazione delle condizioni che regolano il rapporto.

Per quanto invece concerne i nuovi contratti, non sorgono particolari problemi in quanto essi avranno nel loro contenuto già inserita la clausola summenzionata.

Al riguardo la Sottocommissione Legale ha già provveduto ad inserire nella bozza del contratto il dettato relativo.

2) COMUNICAZIONE DELLE CONDIZIONI

E' parere unanime dei partecipanti alla riunione che si debba procedere quanto prima all'adempimento previsto dalla legge. Ciò significa che, scelta la forma ritenuta dai singoli Factors più idonea (trascrizione su estratto conto, lettera separata da inviarsi o allegata o in data diversa da estratto conto), andrà effettuata la comunicazione di tutte le condizioni che sono operanti nell'ambito del rapporto; ciò in quanto detta formalità consente di poter, successivamente, legittimare ogni qualsivoglia variazione delle predette voci e quindi rendere efficace il contenuto del documento di comunicazione al cedente delle stesse. Per quanto riguarda i tempi di invio, è lasciata libera la scelta ai Factors.



### 3) DIVISORE CIVILE

Si è argomentato circa la opportunità di comunicare espressamente ai cedenti la decorrenza di applicazione del divisore civile per le operazioni in corso.

Anche su questo punto non si è ritenuto di dover suggerire una linea di condotta omogenea ai Factors in quanto ciascuno per suo conto, sulla base della conoscenza della clientela e delle operazioni poste in essere, potrà decidere il comportamento da tenere, premesso che non sussiste a sensi di legge un obbligo di comunicazione.

E' comunque chiaro che non è possibile alcuna deroga rispetto al divisore civile anche se concordato fra le parti.

### 4) VOCE H DEL TABELLONE SINTETICO

E' unanime il parere di evidenziare sotto la dicitura della lettera h le commissioni per il pro-soluto.

Si è quindi scelto di suggerire ai Factors la seguente scrittura:

h) altre commissioni e spese:

"Commissioni per il rilascio di garanzia sui debitori" oppure  
"Commissioni per garanzie su crediti".

### 5) PUBBLICITA' PRESSO ALTRI INTERMEDIARI

In merito all'opportunità di esporre i tabelloni sintetici, i fogli analitici ed il testo di legge presso intermediari quali le Banche socie, ove il pubblico possa venire a conoscenza dei servizi offerti dal Factor, allorquando presso questi intermediari venga espletata di fatto una reale "offerta" dei servizi prestati dal Factor si che il potenziale cliente sia a conoscenza in quella sede delle condizioni e dei prezzi del servizio di factoring, emersa come possibile, specie presso le banche, l'Associazione ha avuto conferma in via informale dalla Banca d'Italia dell'attuale correttezza dell'impostazione già data in precedenza (nessun obbligo per le banche di esporre gli avvisi sintetici).

Tuttavia si dovrà seguire con attenzione l'evoluzione della vicenda sul presupposto che potrà essere adottato uno schema di comportamento definitivo solo quando la Banca d'Italia si esprimerà per iscritto e con provvedimento ad hoc.

